



**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(PROV. DI AREZZO)**

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 25-05-2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO

L'anno DUEMILAVENTITRE (2023) e questo giorno VENTICINQUE (25) del mese di Maggio alle ore 15,15 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta.

Risultano assenti: MEONI GIOELE, BORGHESI CRISTINA.

I presenti sono: FRANCESCHINI STEFANIA, SEBASTIANI FRANCESCA, MILIGHETTI DEVIS, CAPPELLETTI CHIARA, ORLANDESI MARCELLO, FABIANELLI LUCA, BERTI BEATRICE, BARTOLINI SAURO, LACHI MASSIMILIANO, MARTINI ROSANNA, GALLORINI ROSSANO, SERAFINI DANILO, BONCI CLAUDIO, FABBRONI ANDREA.

Vengono nominati scrutatori: Marcello Orlandesi, Rosanna Martini, Andrea Fabbroni.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL SINDACO

Introduce il presente punto n. 10) all'Ordine del Giorno, ad oggetto: *“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO”*.

^^^^

Si apre la discussione in Aula con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Consigliere Comunale Rossano Gallorini, Capogruppo Consiliare, legge dichiarazione di voto di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassasui rifiuti (TARI) (...)”*;

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo,

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI i seguenti atti e documenti predisposti da ARERA:

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante “Regolazione della qualità del servizio dei rifiuti urbani” ed il relativo Allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” cd. TQRIF che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione e il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, a decorrere dal 01/01/2023;

DATO ATTO che:

- come risulta dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/07/2022 con oggetto “piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale ARERA 2022-2025- Presa d'atto”, la competente Autorità di ambito - ATO Toscana SUD - ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 24/06/2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 247 del 25/06/2022, a validare il PEF 2022/2025 di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99 che per il territorio del Comune di Castiglion Fiorentino ammonta complessivamente, relativamente all'anno 2023, ad € 2.507.790 come riportato alla riga 73 dell'Allegato 5 della citata Deliberazione ;

- al Piano Economico Finanziario 2023 deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Siena del 4,7% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 2.625.656,13 e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;

- che il PEF 2022-2025 di cui sopra, prevede un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi 2023 con tariffa al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione

Arera n. 2/DRIF/2021 pari ad € 2.507.790,00 complessivi, di cui 1.868.161,00 relativi alla parte variabile e € 639.629,00 relativi alla parte fissa;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

CONSIDERATO che il predetto Piano Economico Finanziario 2022/2025 individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti elaborati dell'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2023 All. A);
- Indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2023 All. A);
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2023 All. A);

DATO ATTO che la tariffa proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 31/07/20214 e ss.mm.ii., nonché modificato con la deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2023 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

TENUTO CONTO :

- che la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile TARI dell'anno precedente anche per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente applicazione della TARSU e della TARES;
- che sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si prevede una attribuzione dei costi al 68,88% alle utenze domestiche ed

al 31,12% alle utenze non domestiche, in continuità con gli anni precedenti, come di seguito indicato

| % ripartizione costi | riepilogo costi € | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | totale | costi non domestici | costi domestici |
| | 2.507.790,00 | 780.424,25 | 1.727.365,75 |
| di cui non domestici% | di cui variabili | di cui variabili | di cui variabili |
| 31,12% | 1.868.161,00 | 581.371,70 | 1.286.789,30 |
| di cui domestici% | di cui fissi | di cui fissi | di cui fissi |
| 68,88% | 639.629,00,00 | 199.052,54 | 440.576,46 |

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "...Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti..."

RITENUTO nell'ambito della propria potestà regolamentare di disporre che, per l'annualità di competenza 2023, sia opportuno applicare una riduzione tariffaria ex art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze domestiche e non domestiche regolarmente iscritte in tassa, che hanno particolarmente risentito della crisi economica indotta dagli aumenti del costo delle materie prime a seguito del conflitto Russia-Ucraina che ha portato anche ad un incremento significativo del costo dell'energia con gravi ripercussioni sia sulla produzione che sul commercio e sul consumo di beni e servizi.

CONSIDERATO che tale agevolazione viene concessa tenendo conto del diverso impatto che tale congiuntura ha avuto sulle varie categorie economiche e sulle famiglie;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,...."*

IN ottemperanza a quanto previsto al comma 7 e comma 8 dell'art. 25 bis del Regolamento della TARI introdotti con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, per l'anno 2023 a seguito della crisi economica indotta dagli aumenti del costo delle materie prime dovuto al conflitto Russia-Ucraina che ha portato ad un incremento significativo del costo dell'energia con gravi ripercussioni sia sulla produzione che sul commercio e sul consumo di beni e servizi si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze domestiche e non domestiche e regolarmente iscritte in tassa, che hanno particolarmente risentito di tale congiuntura negativa. L'individuazione delle categorie economiche e dei nuclei familiari, nonché la percentuale di riduzione da applicare saranno stabilite con la delibera di determinazione delle tariffe per l'anno 2023.

RICHIAMATE integralmente le argomentazioni che hanno portato il Consiglio Comunale ad

introdurre tale norma regolamentare e ritenuto conseguentemente di dover introdurre uno schema agevolativo improntato ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione in relazione al livello di “effetto dannoso” prodotto dal contesto economico generatosi sulle attività economiche e sulle famiglie, soddisfacendo il criterio di proporzionalità e ragionevolezza ;
- collegamento dell'abbattimento alla rilevanza in termini economici, degli aumenti dei costi delle materie prime ed energetici che hanno avuto ripercussione sull'intero tessuto economico-sociale e che hanno acuito le difficoltà economiche in maniera tangibile sia per le utenze non domestiche che anche per le famiglie così soddisfacendo il criterio di non discriminazione;
- semplicità di applicazione sia a favore dei contribuenti beneficiari che della struttura comunale chiamata all'attuazione del percorso operativo disponendo la possibilità di applicazione d'ufficio delle riduzioni a favore delle utenze domestiche e per le non domestiche al ricorrere della ricomprensione di queste ultime nelle categorie, tra quelle di cui al DPR 158/1999, da agevolare in base alle determinazioni assunte con il presente atto e dalla disciplina del regolamento comunale della TARI, in ciò soddisfacendo il criterio di semplificazione;

VALUTATO per quanto sopra di stabilire per l'anno 2023 che:

- in considerazione della crisi economica indotta dagli aumenti del costo delle materie prime a seguito del conflitto Russia-Ucraina che ha portato ad un incremento significativo del costo dell'energia con gravi ripercussioni sia sulla produzione che sul commercio e sul consumo di beni e servizi è applicata una riduzione della quota variabile così ripartita:
- utenze non domestiche: pari al 10% per le categorie nn.1-2-4-10-13-15-25-27, pari al 15% per le categorie nn.7-8-8bis-9-17-18-22-24 e pari al 20% per le categorie nn.19-20-21, nessuna riduzione per le altre categorie residue, Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal regolamento comunale,
- utenze domestiche: pari al 12% per famiglia con 1 componente, pari al 16 % per famiglia con 2 e 3 componenti e pari al 21% per famiglia con 4 e 5 e 6 componenti e oltre, nessuna riduzione per abitazioni tenute a disposizione;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

- l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che ha previsto, tra l’altro, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha disposto che: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]*”.
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: “*[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata*

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 775, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025, degli Enti locali al 30/04/2023, e che, con decreto del 19/04/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2023;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* è confermata anche per l'anno 2023 nella misura del 4,70% (Decreto della Presidente n. 124 del 18/10/2022);

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2023 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare le riduzioni di cui art. 25 bis del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2023 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del comma 3 art. 25 bis ed il bonus isola ecologica del Regolamento della tassa sui rifiuti come verrà dettagliato nel deliberato della presente deliberazione;

CHE l'Amministrazione Comunale dispone di utilizzare per 2023 la somma di € 290.000,00, proveniente dall'avanzo di amministrazione accantonato per spese future TARI da ripartire per riduzioni come stabilito nella presente deliberazione in virtù del comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

RITENUTO di applicare le somme sopra richiamate con variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera consiliare n. 33 del 7/3/2023;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/05/2023, esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere n. 37 dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria in data 22 Maggio 2023;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del responsabili del Servizio Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma dell'articolo 42 del richiamato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 15

Assenti: 2 (*Cristina Borghesi, Gioele Meoni*)

Votanti: 15

Favorevoli: 11 (*Maggioranza, Andrea Fabbroni*)

Astenuti: 4 (*Claudio Bonci, Rossano Gallorini, Rosanna Martini, Danilo Serafini*)

D E L I B E R A

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di determinare, per l'anno 2023 sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, i coefficienti e le tariffe unitarie della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Che sono applicate per l'anno 2023 le riduzioni ed agevolazioni di seguito riportate:
 - a) Ai sensi dell'art. 1, comma 658 del D.L. 147/2013, e dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, come modificato in data odierna, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente:
 - riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg.400 ponderati;
 - riduzione del 20% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 600 ponderati;
 - b) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa è ridotta nella parte variabile nella misura del 20% per gli utenti che effettueranno il

compostaggio domestico della frazione organica, secondo le modalità previste e nella misura del 5% per le imprese agricole e florovivaistiche sempre secondo le stesse modalità;

- c) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti di stabilire per l'anno 2023 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che hanno effettuato conferimenti all'isola ecologica secondo le seguenti modalità:
- conferimenti da Kg.300 a Kg. 450 ponderati come da regolamento € 35,00
 - conferimenti da Kg 451 a Kg. 900 ponderati come da regolamento € 50,00
 - conferimenti maggiori di Kg 900 ponderati come da regolamento € 60,00
3. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al comma c) sopra richiamato, fino ad euro 21.00,00, è assicurata al Cap. 9031005 del bilancio di previsione 2023-2024-2025, rideterminando eventualmente l'importo dei bonus in proporzione al numero effettivo degli aventi diritto ;
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, del D.L. 147/2013, e dell'art. 25 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- i. abitazioni con unico occupante riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
 - ii. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
 - iii. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale riduzione del 30%;
 - iv. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
 - v. ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
5. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani è prevista una riduzione del tributo nella quota variabile fino ad un massimo del 10%;
6. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche di attività esclusivamente all'ingrosso, classificate secondo il genere merceologico di vendita, è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa;

7. Nelle zone non servite di cui all'articolo 21 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
8. Ai sensi dell'art. 25 bis. del regolamento e dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013, di approvare, nell'ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed economico, per nuclei familiari composti da massimo due persone che alla data del 31/12/2022 abbiano compiuto entrambe 65 anni di età e siano residenti nel comune da almeno 5 anni, nei termini che seguono:
 - riduzione del 66% della tassa dovuta con ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00;
 - riduzione del 50% della tassa dovuta con ISEE superiore ad € 6.000,00 fino ad € 10.000,00;Per usufruire dell'agevolazione gli utenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata della documentazione attestante i requisiti entro e non oltre il 30/10/2023 rideterminando eventualmente l'importo in proporzione al numero effettivo degli aventi diritto;
9. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 1.000,00, sarà assicurata al Cap.12051031 del bilancio di previsione 2023 in base alle istanze accolte;
10. Che per l'anno 2023 in considerazione della crisi economica indotta dagli aumenti del costo delle materie prime a seguito del conflitto Russia-Ucraina che ha portato ad un incremento significativo del costo dell'energia con gravi ripercussioni sia sulla produzione che sul commercio e sul consumo di beni e servizi, il Comune intende utilizzare l'avanzo accantonato nel rendiconto 2021 per riduzioni tari pari ad € 290.000,00 stanziato ai rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023-2025 secondo le modalità previste dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013 e recepito all'art. 25 bis comma 7 e 8, del Regolamento TA.RI, come segue:
 - utenze non domestiche: è applicata una riduzione della quota variabile del tributo pari al: 10% per le categorie nn.1-2-4-10-13-15-25-27, pari al 15 % per le categorie nn.7-8-8bis-9-17-18-22-24 e pari al 20% per le categorie nn.19-20-21, nessuna riduzione per le altre categorie residue, Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal regolamento comunale,
 - utenze domestiche è applicata una riduzione della quota variabile del tributo pari al 12% per famiglia con 1 componente, pari al 16 % per famiglia con 2 e 3 componenti e pari al 21% per famiglia con 4 e 5 e 6 componenti e oltre;
11. Che pertanto il piano economico finanziario anno 2023 trova adeguata copertura come segue:
 - ex art. 1 comma 660 L.147/2013 per una quota di € 290.000,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione accantonato per spese future TARI, per € 1.000,00 al Cap.12051031 del bilancio di previsione 2023-2025, per € 21.000,00 al capitolo Cap. 9031005 del bilancio di previsione 2023-2025 e per la quota residua di € 2.195.790,00 con l'emissione di avvisi di pagamento TARI dell'anno 2023 al netto delle riduzioni di cui sopra, che saranno inviati alle scadenze come di seguito fissate:
 - PRIMA RATA scadenza 31/07/2023;
 - SECONDA RATA scadenza 30/09/2023;
 - TERZA RATA scadenza 16/12/2023;

12. Per il tributo giornaliero di cui al comma 662 dell'art. 1 del D.L. 147/2013 e dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %, attribuita alla categoria corrispondente, al fine di coprire i maggiori costi del servizio fornito;
13. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%;
14. Di approvare la proposta di variazione al bilancio, analiticamente riportata nell'Allegato B) comprendente anche la verifica sugli equilibri di bilancio ed il nuovo quadro riassuntivo e le relative variazioni di cassa;
15. Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2023 - 2025 e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 7/3/2023;
16. Di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 tengono conto delle variazioni di cui alla presente delibera e vengono contestualmente modificati anche se materialmente non allegati;
17. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio;
18. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
19. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4,70%.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 15

Assenti: 2 (*Cristina Borghesi, Gioele Meoni*)

Votanti: 15

Favorevoli: 11 (*Maggioranza, Andrea Fabbroni*)

Astenuti: 4 (*Claudio Bonci, Rossano Gallorini, Rosanna Martini, Danilo Serafini*)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Mario Agnelli)
Firmato digitalmente

Il Segretario
(Cinzia Macchiarelli)
Firmato digitalmente

N. DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, Visti gli atti d'Ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cirelli Ugo)

Addì _____

In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo certificato di pubblicazione;

IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO
(Valli Manuela)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000;

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Berardi Enrica)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo-

Addì _____

IL SEGRETARIO
(Cinzia Macchiarelli)